



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto:

Canale di Cannaregio, intervento integrato di rialzo della pavimentazione e manutenzione della sponda nelle Fondamenta. Proroga di durata disposizioni di regolazione della viabilità acquea.

IL DIRIGENTE

Viste

le ordinanze precedentemente pubblicate di regolazione della viabilità acquea per l'intervento di manutenzione in corso:

- l'ordinanza dirigenziale di regolazione della viabilità acquea, ormeggi e occupazioni, nº 350 del 03/05/2024, disposta per l'inizio del progetto integrato, nel primo tratto di intervento in Fondamenta di Cannaregio,
- n° 472 del 17/06/2024, riportante disposizioni per i lavori in Fondamenta Venier e Savorgnan, a partire da Ponte delle Guglie,
- nº 522 del 02/07/2024, per i lavori nel secondo tratto di Fondamenta di Cannaregio;
- nº 604 del 25/07/2024, che ha disposto la riattivazione della riva di Ponte delle Guglie per il servizio gondole;
- nº 662 del 22/08/2024, per i lavori in tratto di Fondamenta Savorgnan prossimo all'inizio della Fondamenta di San Giobbe;
- nº 741 del 17/09/2024, di estensione dei periodi di occupazione con aree di cantiere, con durate differenziate per singolo tratto di attività;

Preso atto che l'ufficio comunale Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Servizio Opere Strategiche, ha richiesto di stabilire per chiarezza un termine di durata unico delle regole temporanee di viabilità per tutti gli interventi in corso, e in precedenza (18/10/2024) ha comunicato l'esigenza di sospendere altri ormeggi;

Viste

- l'Ordinanza n. 739/2007 e successive integrazioni, di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel centro Storico di Venezia,
- il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,
- il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n. 274 del 22/04/2015,

Visti

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Che siano istituite modifiche a viabilità acquea e occupazioni in Canale di Cannaregio come di seguito indicato, per la continuazione senza interruzioni degli interventi di manutenzione urbana in corso di esecuzione:

REGOLAZIONE DELLA VIABILITA' ACQUEA

 Rimangono vigenti fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni di regolazione della viabilità acquea in tutto il Canale di Cannaregio e di modifica per l'occasione dei servizi di trasporto pubblico di linea, istituite da ordinanza n° 350/2024 e prorogate dalle successive ordinanze.

AMPLIAMENTO AREA DI CANTIERE

- 2) Fino al giorno 6 dicembre 2024 e comunque per la durata delle opere,
 - a) sono sospese le occupazioni di spazio e specchio acqueo in corrispondenza a Fondamenta di Cannaregio, dalla fermata di linea "Guglie" all'uscita di Calle San Zuane, civ.1078 (tratto evidenziato in Allegato 1), i concessionari interessati dovranno provvedere al temporaneo spostamento dei natanti

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Procedimento: (barbara.carrera@comune.venezia.it)





AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

- ormeggiati, sono autorizzati all'occupazione di sistemazioni alternative nelle aree destinate a tale esigenza, nel limite dei posti disponibili;
- b) Nella parte di canale accostata alla suddetta sponda è istituita area di cantiere, riservata allo stazionamento dei mezzi di servizio e operatività del cantiere, che dovranno in ogni caso essere regolati per non interferire con l'attività della vicina fermata dei trasporti di linea;
- c) La società incaricata dei lavori è autorizzata alla rimozione dei pali d'ormeggio delle occupazioni sospese, che dovranno essere riposizionati a fine intervento secondo le concessioni vigenti.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Allegato 1

